

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO** e **MORANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1969

Disciplina delle elezioni delle federazioni degli ordini sanitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene sottoposto alla vostra benevola attenzione era già stato presentato al Senato e da questo approvato nella passata legislatura.

La Camera dei deputati non potè approvarlo, per cui si ritiene opportuno riproporlo onde dar corso ad una iniziativa che le circostanze rendono ormai indifferibile.

I requisiti che caratterizzano questo disegno di legge sono i seguenti:

1) Attualmente le elezioni delle Federazioni nazionali degli ordini dei sanitari hanno luogo senza alcuna disciplina della presentazione delle liste, per cui lo stesso candidato può figurare in più liste anche contro la volontà del soggetto.

Con le nuove norme le liste devono essere presentate da almeno venti consiglieri di Ordine o Collegio non più tardi del ventesimo giorno antecedente quello di inizio delle votazioni e nessuno può essere candidato in più di una lista che deve essere controfirmata dai candidati.

2) La legge attuale consente l'esercizio del « voto plurimo », ammettendo che il presidente dell'Ordine di una grande provincia voti con quindici schede, in relazione al numero degli iscritti all'albo.

La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 1961, n. 43, osservava che: « ... l'esigenza sancita dall'articolo 48 della Costituzione che il voto, oltrechè personale e segreto, deve essere anche uguale, riflette la espressione del voto nel senso che ad essa i cittadini addivengano in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso nè il voto plurimo nè il voto multiplo ... Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi dell'amministrazione ... ».

La medesima Corte, con la sentenza numero 268 del 23 dicembre 1963 ribadiva tale principio in occasione della trattazione relativa alle elezioni del Consiglio superiore della Magistratura.

Non v'è dubbio che ad enti pubblici, quali sono gli Ordini sanitari, si impone la osser-

vanza del dettato dell'articolo 48 della Costituzione, anche perchè essi partecipano, per legge, all'amministrazione della disciplina sanitaria che è tra le principali istanze della vita dello Stato di cui essi sono organi insostituibili.

Tale anomalia con il presente disegno di legge viene eliminata, pur rispettando il principio per cui il maggior numero di iscritti all'albo comporta un più largo diritto di rappresentanza fra gli elettori, che viene realizzato mediante il voto espresso dai singoli componenti dei Consigli provinciali degli Ordini o Collegi il cui numero è, infatti, in misura proporzionale a quello degli iscritti all'albo.

3) Il segreto del voto attualmente è annullato dalla facile individuazione dell'elettore attraverso la determinazione o la disposizione nella scheda dei nomi specialmente di chi dispone di numerose schede: cioè dei cosiddetti grandi elettori. Inoltre, il numero estremamente ridotto di tali elettori consente di realizzare il blocco dei voti su determinate persone, rendendo praticamente vana la votazione da parte della quasi totalità degli Ordini provinciali.

Ed il segreto del voto è uno dei postulati fondamentali della Costituzione italiana.

A ciò si viene a rimediare attraverso la votazione da parte dei singoli componenti dei Consigli degli Ordini, come previsto dal presente disegno di legge.

4) Il disegno di legge in questione prevede il voto espresso per corrispondenza, qualora il sanitario non possa abbandonare la propria sede di lavoro, assicurando, così, l'intervento nella votazione di tutti gli aventi diritto.

I dibattiti svoltisi in passato circa tale sistema di votazione hanno dimostrato il danno che deriva al carattere rappresentativo di cui le votazioni sono strumento, quando le persone interessate sono dei professionisti fra i più qualificati e quando gli organi da eleggere devono presiedere alla deontologia degli iscritti, con esclusione di interessi economici o di azioni sindacali.

Infatti taluni Ordini di recente costituzione (vedi articolo 5 della legge 26 agosto

1966, n. 616, riguardante la professione del geologo) come pure taluni ordinamenti di carattere politico e amministrativo, anche su piano internazionale, ammettono tale sistema onde assicurare la più genuina e più larga forza rappresentativa alle categorie interessate.

Il Regolamento elettorale della Repubblica federale della Germania, all'articolo 24, punto 3, dice: « Sulla domanda deve essere indicato se l'elettore intende votare in una sezione del collegio elettorale, oppure per corrispondenza », e l'articolo 36 della legge 7 maggio 1956 stabilisce le relative modalità.

Il « Code électoral, première partie (legislativa) » della Francia, nella sezione IV prevede oltre 25 categorie di cittadini facoltizzati a votare per posta.

Facoltà concessa anche per le elezioni amministrative con gli articoli 81 e 93 del Codice elettorale.

Anche in Gran Bretagna è preveduto tale sistema di votazione.

Le apposite istruzioni dicono: « Tra le persone... che possono chiedere di essere trattate come votanti assenti sono compresi coloro che non sono in grado di andare a votare a causa del loro genere di occupazione... Queste persone possono votare per posta » (vedi: Le elezioni politiche in Gran Bretagna, opuscolo del servizio di informazioni britannico).

Il presente disegno di legge, a garanzia della segretezza del voto per posta, prevede che la scheda, rinchiusa nella relativa busta, venga spedita entro una seconda busta sigillata con ceralacca su cui l'elettore appone la propria firma autenticata dal sindaco in esenzione di spesa.

5) Con questo provvedimento ogni presidente di Ordine ed ogni componente del relativo consiglio provinciale è riportato alla dignità di essere cooperatore della politica sanitaria nazionale di cui sono protagoniste le organizzazioni professionali e nazionali dei sanitari.

In considerazione dei predetti obiettivi si confida che il Senato vorrà dare la sua approvazione al provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, è abrogato.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti e dai componenti dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi provinciali, ogni triennio, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i componenti dei Comitati centrali da eleggere.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360.

È consentita anche la votazione a mezzo posta.

In tal caso i componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi che non intervengono personalmente all'assemblea possono partecipare alle elezioni restituendo alla presidenza del seggio la scheda loro inviata assieme all'avviso di convocazione riempita dei nomi dei membri da eleggere.

La scheda rinchiusa nella relativa busta viene spedita entro una seconda busta suggellata su cui l'elettore appone la propria firma autenticata dal sindaco in esenzione di spesa.

La spedizione va fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presidente dell'assemblea prima della chiusura della votazione rileva e fa constatare l'integrità della busta e dei sigilli, la provenienza e la esistenza della firma dell'elettore sopra ogni busta, e quindi, lacerata la busta esterna, depone l'altra, senza aprirla, nell'urna prendendo nota del nome dell'elettore nell'elenco dei votanti ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:

« *Art. 13-bis.* — Le liste dei candidati per i Comitati centrali delle Federazioni sanitarie devono essere presentate da almeno venti consiglieri di Ordine o Collegio non più tardi del ventesimo giorno antecedente quello di inizio delle elezioni.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei membri del Comitato centrale da eleggere.

La lista deve essere controfirmata dai candidati ed essere presentata alla segreteria della Federazione competente.

È nullo il voto dato a chi non sia compreso in una delle liste dei candidati debitamente presentate ».